



DELIBERAZIONE
n. 104 del 10 novembre 2020

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 55/18 xxxxx/
Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vicepresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

VISTA l'istanza GU14 n. 55 del giorno 24 gennaio 2018 con cui la società xxxxx. chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di

comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare di un contratto *business* di cui al codice n. 88801026xxxx con la società Telecom Italia, lamenta l’addebito in fattura di somme esorbitanti e non dovute, nonché la sospensione non preavvisata delle numerazioni collegate al contratto.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- *“con segnalazione n. 37751413 contestava la fattura n. 7x02267652 del 15 giugno 2017 di euro 2.982,24 in quanto gravata da traffico anomalo relativamente alla SIM dati n. 366/6937xxxx come segnalato da TIM con telegramma del 21 aprile 2017. Coerentemente con quanto suggerito dagli operatori Tim provvedeva alla segnalazione e richiedeva una rimodulazione della stessa con richiesta di invio della documentazione del traffico consumato per reciproca verifica”;*
- *in data 27 aprile 2017, inoltrava reclamo formale a mezzo fax all’operatore; “[n]on avendo mai ricevuto nessuna risposta da parte di TIM, né alcuna evidenza circa la gestione delle varie comunicazioni, nel tempo provvedeva al rinnovo e sollecito dei reclami ed al sollecito di una risposta, ma anche tali azioni non portavano a nessuna evidenza e riscontro da parte di TIM”;*
- *in data 5 luglio 2017, richiedeva tramite fax all’operatore la “rimodulazione della fattura n. 7X02267652 del 15/05/2017 di cui al contratto n. 888010269724, per traffico anomalo e blocco definitivo della SIM con n. 366/6937xxxx effettuato”. Nella missiva evidenziava di aver già inoltrato la “richiesta di documentazione del dettaglio traffico (...) più volte con:*
 - *fax del 27/04/2017 (allegato con ricevuta di corretta ricezione)*
 - *fax del 09/05/2017 (allegato con ricevuta di corretta ricezione)*
 - *fax del 09/06/2017 con lavorazione 7-3834940566 (allegato con ricevuta di corretta ricezione)”;*
- *in data 27 aprile 2017 richiedeva nuovamente all’operatore, con missiva a mezzo fax, il dettaglio del “traffico effettuato dalla SIM DATI n. 366693xxxx — Numero Pratica 37751443”, a relativo al periodo 1° aprile- 27 aprile 2017 “visto il consumo anomalo da voi riscontrato”;*
- *“in data 12 settembre 2017, con atto del tutto unilaterale ed ingiustificato (...) Tim sospendeva tutti i servizi di cui al contratto Business n. 88801026xxxx relativi al traffico dati, con gravi conseguenze economiche per l’azienda”;*
- *in data 12 settembre 2017 contestava all’operatore, con missiva a mezzo fax, la disattivazione ingiustificata delle utenze collegate al contratto n. 888010269xxx e ne richiedeva l’immediato ripristino, specificando che, “con riferimento al contratto n. 88801026xxx ed alla successiva corrispondenza e reclami aperti [contestava] formalmente la disattivazione dei servizi attuata in data [12 settembre 2017] senza fornire né debito preavviso né giustificazione, relativamente ai*

numeri: n. 335 1935xxxx, n. 335 477xxxx, n. 337 1552xxxx, n. 331 4826xxxx, n. 334 1975xxx, n. 335 1597xxxx". Inoltre, nel reclamo, ribadiva l'“arbitrarietà e la irregolarità della sospensione del servizio”, in quanto “la fattura in questione è stata contestata e quindi sospesa a seguito di un'evidenza comunicata [dal medesimo operatore telefonico] per traffico anomalo, e quindi oggetto di una rimodulazione in coerenza con le analisi più volte richieste relativamente al traffico consumato. A tal riguardo nonostante i (...) propositi di voler gestire l'evento, dimostrati dai numerosi fax e solleciti inviati, non [riceveva] nessuna risposta in merito (...) né alcun sollecito o avviso”.

- “dopo numerosi tentativi con diversi operatori, i servizi [venivano] riattivati e quindi l'efficienza dei (...) sistemi ripristinata; nonostante l'intervento relativamente rapido, l'interruzione [causava] un gap di funzionamento dei (...) sistemi di 24 ore con danni diretti ed indiretti nella fornitura dei nostri servizi e la necessità di far intervenire i (...) tecnici per la riattivazione dei vari parametri dei sistemi”;
- in data 25 ottobre 2017 reiterava tramite PEC all'operatore, il reclamo inoltrato il 12 settembre 2017, in cui contestava la disattivazione ingiustificata dei servizi collegati al contratto in oggetto e ne richiedeva l'immediato ripristino, evidenziando nuovamente la necessità di un riscontro da parte dell'operatore riguardo il traffico anomalo riscontrato sulla fattura n. 7x02267652 del 15/06/2017, circostanza che avrebbe dato luogo alla sospensione per morosità.

In data 13 dicembre 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) “Annullamento fattura n. 7x02267652 del 15/06/2017”.
- ii) “Euro 500,00 a titolo di indennizzo per il servizio sospeso e relativi danni causati”.

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia, in data 21 maggio 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'istanza in quanto “le avverse deduzioni e richieste sono infondate ed i ogni caso contesta integralmente quanto riportato nell'esposizione dei fatti e prodotto dall'istante. Pertanto, appare opportuno in questa sede rammentare quanto il Corecom ha ribadito diverse volte (cfr. DELIBERA DL/204/15/CRL/UD del 18/12/2015, DELIBERA DL/172/CRL/UD E DELIBERADL/197/15/CRL/UD) “In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001 [ecc...]) secondo il quale il creditore che agisce per l'inadempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza di adempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa altrui non imputabile ex art. 1218 c.c.”. Alla luce di ciò, Tim chiede al Corecom Toscana di voler accertare e dichiarare la piena infondatezza nel merito dell'istanza”.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alla domanda dell'utente *sub ii)* nella parte relativa alla richiesta dei “*danni causati*”, si rileva che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, l'oggetto della pronuncia del Corecom esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato all'erogazione di rimborsi di somme risultate non dovute nonché alla corresponsione di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Tuttavia deve precisarsi che, in un'ottica di *favor utentis*, la predetta domanda sarà ricondotta all'oggetto della presente disamina ed interpretata, in conformità di quanto statuito con le “*Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS, a norma delle quali, anche le istanze inesatte o imprecise, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Orbene, esclusa ogni richiesta risarcitoria, la domanda *sub ii)* verrà interpretata alla luce della documentazione depositata in atti e avrà ad oggetto i disservizi correlati alla fatturazione indebita, inclusa la sospensione amministrativa subita e la mancata risposta ai reclami.

Nel merito:

Sulla richiesta di storno delle somme contestate per traffico anomalo.

L'istante ha contestato la fattura “*n. 7x02267652 del 15 giugno 2017 di euro 2.982,24 in quanto gravata da traffico anomalo relativamente alla SIM dati n. 366/693xxxx come segnalato da TIM con telegramma del 21 aprile 2017*”, laddove l'operatore ha dedotto la correttezza della fatturazione emessa.

La doglianza di cui al punto *sub i)* è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Con riferimento al caso di specie si deve rilevare che la società Telecom Italia non ha fornito la documentazione di dettaglio del traffico dati, oggetto di contestazione, tale da consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, nonché del costo delle singole connessioni e del traffico comunque maturato e contestato più volte dall'istante.

Infatti, in relazione ai fatti contestati, l'operatore si è limitato a dedurre che “*il creditore che agisce per l'inadempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza di adempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento*”.

Al contrario, in sede di contestazione e nel corso della presente procedura, la società Telecom Italia, avrebbe comunque dovuto provare in concreto la debenza della somma imputata a titolo di traffico effettuato nel periodo 1° aprile – 27 aprile 2017.

Dunque, con riferimento alla richiesta di storno dell'istante, si rammenta che, in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006 n. 947) l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di

contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi.

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che "è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell'utenza" (Delibera Agcom n. 10/03/CIR). Ha inoltre precisato che "*la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta*" (Delibere Agcom n. 10/05/CIR, n.85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR, n. 13/CIR).

In relazione alla *res controversa*, la predetta società si è limitata a ribadire la correttezza degli addebiti contestati, ma non ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente. Dalla documentazione in atti non si evince, infatti, che l'operatore abbia informato in maniera esaustiva l'utente circa i costi che presenti in fattura, omettendo di comunicare, in seguito ai plurimi reclami ricevuti, gli esiti degli eventuali accertamenti contabili, dando conto delle somme effettivamente fatturate.

Alla luce di quanto sopra rilevato, in assenza della prova della debenza degli importi contestati dall'utente, in accoglimento della richiesta *sub i)* l'utente ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale pratica di recupero del credito, mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro *di euro 2.982,24 nella fattura n. 7x02267652 del 15 giugno 2017* effettuato sulla "*SIM dati n. 366/693xxxx*" nel periodo 1° aprile – 27 aprile 2017.

Sulla sospensione delle utenze.

Parte istante ha lamentato che, in data 12 settembre 2017, l'operatore sospendeva senza il preavviso le n. 7 utenze mobili collegate al contratto. Di contro l'operatore, sul punto, non ha dedotto alcunché, limitandosi ad eccepire, in generale, l'assenza di documentazione in atti.

La domanda d'indennizzo *sub ii)*, è meritevole di accoglimento atteso che, per il periodo di sospensione delle utenze *de quibus* lamentato da parte istante, l'operatore non ha fornito adeguata prova di avere effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del "*Regolamento*" di cui alla Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A.

Ne consegue che l'operatore Telecom Italia è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine all'illegittima sospensione del servizio sull'utenza *de quibus* e che, pertanto, deve essergli riconosciuto un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per il periodo di illegittima sospensione.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabile nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento dei fatti, il quale prevede che "*nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione*", parametro da computarsi in misura del doppio, ossia euro 15,00, in quanto trattasi di utenza "*affari*".

Ne discende che parte istante, per n. 1 giorno di sospensione delle utenze mobili collegate al contratto, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 105,00 (euro 15,00 *pro die* x n. 1 giorni x n. 7

utenze n. 360 105xxxx, n. 335 193xxxx, n. 335 47xxxx, n. 337 1552xxxx, n. 331 482xxxx, n. 334 1975xxxx, n. 335 1597xxx).

Inoltre, l'istante, in parziale accoglimento della domanda *sub i*), ha diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento alle medesime utenze nel giorno 12 settembre 2017, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente.

Sulla mancata risposta ai reclami

L'istante deduce la mancata risposta ai numerosi reclami successivamente reiterati, di cui il primo risulta validamente inviato via fax alla sede dell'operatore in data 27 aprile 2017

La richiesta *sub ii*) sul punto è meritevole di parziale accoglimento, atteso che il suddetto reclamo risulta non riscontrato dall'operatore.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo "*per mancata o ritardata risposta ai reclami*", di cui all'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede, nel caso in cui "*l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00*". Al riguardo va preso in considerazione il principio di "risposta cumulativa" facendo leva sulla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo 11, secondo cui "*l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero delle utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*".

Atteso che il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta), in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo "*da mancata risposta al reclamo*".

Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo si determina il *dies a quo* nella data del 29 maggio 2017, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei Servizi dell'operatore per la risposta al reclamo sopracitato del 27 aprile 2017 ed il *dies ad quem* nel giorno 13 dicembre 2017, data dell'udienza di conciliazione.

Pertanto la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'istante, ai sensi del richiamato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, un indennizzo pari all'importo di euro 198,00 (n. 198 giorni x 1,00 *pro die*).

Infine, si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 10 novembre 2020;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 24 gennaio 2018 dalla società xxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante:
 - a) la somma di euro 105,00 a titolo di indennizzo per la sospensione delle utenze n. 360 105xxx, n. 335 193xxx, n. 335 47xxxx, n. 337 1552xxxx, n. 331 4826xxxx, n. 334 1975xxx, n. 335 159xxxx;
 - b) la somma di euro 198,00 a titolo di mancata risposta al reclamo;
 - c) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS;
- 2) regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento):
 - a) della somma di euro di euro 2.982,24 nella fattura n. 7x02267652 del 15 giugno 2017 per la SIM dati n. 366 693xxxx nel periodo 1° aprile – 27 aprile 2017;
 - b) con riferimento alle utenze n. 335 193xxxx, n. 335 477xxxx, n. 337 155xxxx, n. 331 4826xxxx, n. 334 1975xxxx, n. 335 159xxxx di quanto fatturato nel giorno 12 settembre 2017, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1, lettera a) e lettera b) e punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario

Il Presidente



DELIBERAZIONE
n. 104 del 10 novembre 2020

Cinzia Guerrini

Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)